

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore

"LUIGI RUSSO"

MONOPOLI – BA



LICEO ARTISTICO E MUSICALE
LUIGI RUSSO



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER L'INDUSTRIA E LE ATTIVITÀ MARINARE
"San Francesco da Paola"

Prot. n. 1858

Monopoli, 15 marzo 2013

Ai docenti IISS
e.p.c. Alle famiglie degli alunni

OGGETTO: DSA – LINEE GUIDA D'ISTITUTO

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA E PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DSA.

Si richiamano gli OO.CC. e il personale in indirizzo, ai fini della garanzia del diritto allo studio e al successo formativo degli studenti in situazione di **DSA certificati**, le attuali norme ed indicazioni ministeriali in materia di programmazione didattico-educativa e di valutazione in sede di scrutini intermedi e finali e d'Esami di Stato conclusivi del percorso di studi superiori.

1. Programmazione educativo-didattica per gli studenti in situazione di DSA

Il **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, applicativo della L 170/2010**, dispone all'art. 4, che le Istituzioni scolastiche "provvedano *ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di **didattica individualizzata e personalizzata** e ricorrendo a **strumenti compensativi e misure dispensative**. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali (..) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno (..), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo*".

Sempre all'art. 4 si dispone "*l'impiego degli **opportuni strumenti compensativi** (curando l'acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi)", mentre il comma 5 dello stesso articolo precisa che "l'adozione delle **misure dispensative** è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati*".

A norma dell'art. 5 del DM in esame, infine, "*la scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate*".

Utili indicazioni per la redazione degli interventi didattici e pedagogici personalizzati, nonché per l'esperimento delle più consone misure compensative e dispensative, possono essere reperite nelle **Linee guida allegate al summenzionato DM 5669 del 12 luglio 2011**.

2. Verifica e valutazione degli studenti in situazione di DSA L'art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 detta disposizioni in ordine alle forme di verifica e valutazione degli studenti in situazione di DSA:

"1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

3. Documento del 15 maggio ed Esame di Stato. Dispense ed esoneri.

I principali riferimenti normativi in tal senso sono contenuti nel **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** ed in particolare gli artt. 4 e 6, nonché l'art. 17 bis dell'O.M. **n. 41 dell'11 maggio 2012** ai sensi del quale: **“La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo DM n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.**

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011”. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio”.

L'articolo 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 si sofferma in particolare sulle **lingue straniere**, che devono essere progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Tra le misure dispensative previste rientrano la **dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera e l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere.**

È importante che sia ben chiara la differenza tra **DISPENSA** (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed **ESONERO**.

In caso di **DISPENSA**, in sede di **esami di Stato**, conclusivi del secondo ciclo di istruzione, **modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte - saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.**

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione all'Università.

L'**ESONERO**, viene concesso solo in casi di **particolare gravità del disturbo** di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, e prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un **Percorso Didattico Differenziato.**

In sede di **esami di Stato**, i candidati con DSA che hanno seguito un **percorso didattico differenziato** e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, **possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998.**

In entrambi i casi è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa o esonero;
2. richiesta di dispensa o esonero dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa o l'esonero, **con particolare attenzione** ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc).

4. Misure organizzative e gestionali

In riferimento a quanto premesso, e salvi tutti i diritti in merito alla libertà di insegnamento e alla

programmazione educativa e didattica elaborata in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe, nel rispetto delle Norme e dei Regolamenti e in attuazione degli obiettivi del POF,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

a) E' istituita la figura di **Docente Referente per i DSA**, unico per tutto l'Istituto.

Il Referente unico procederà alla composizione di apposite linee guida, in ottemperanza alle norme richiamate dal presente Dispositivo e in coerenza con il POF, ai fini della redazione di modelli per i Piani didattici ed educativi personalizzati (comprendenti strategie metodologiche e didattiche), per le misure dispensative, per gli strumenti compensativi, per i metodi di verifica e valutazione degli studenti in situazione di DSA certificati.

La documentazione dovrà essere prodotta per ciascun dipartimento disciplinare, per poi essere condivisa con tutti i Consigli di Classe.

Il Referente unico predisporrà tutto il materiale necessario per favorire il lavoro dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe entro il **la prima settimana di novembre** di ciascun anno scolastico.

b) I Coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente al Referente unico e al Dirigente la presenza di studenti in situazione di **DSA certificati**.

Ciascun Coordinatore di classe, a seguito delle segnalazioni, prenderà immediatamente contatto con i genitori degli studenti interessati, dandone contestuale informativa al Dirigente.

A seguito delle segnalazioni, il Dirigente convocherà i Consigli di Classe interessati per i successivi provvedimenti. A tali Consigli prenderanno parte i genitori degli alunni interessati ai fini della formalizzazione di un idoneo **patto educativo/formativo**, così come previsto dalle Linee guida allegate al DM 5669/2001.

c) I Consigli delle classi quinte, in collaborazione con il Referente unico, programmeranno la redazione del Documento del 15 maggio con sufficiente anticipo, secondo le indicazioni di cui al punto 3 del presente dispositivo.

d) Il Referente unico è incaricato di effettuare ricognizione del POF in vigenza e di proporre eventuali variazioni/integrazioni che recepiscano le indicazioni generali, organizzative e gestionali del presente dispositivo.

I compiti connessi alle disposizioni organizzative e gestionali del presente dispositivo si intendono afferenti alle attività funzionali all'insegnamento. Dovranno pertanto svolgersi al di fuori dell'orario di servizio curricolare e funzionale, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. ing. Raffaele Buonsante